

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 05-05-2004 REGIONE LOMBARDIA

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 19 del 7 maggio
2004
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

ARTICOLO 1

1. La Regione riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle comunità residenti nei **piccoli comuni** e degli enti che le amministrano che garantiscono la salvaguardia ed il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale.

2. La Regione a tal fine:

a) orienta la propria attività normativa ed amministrativa alla semplificazione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo ai **piccoli comuni**;

b) promuove e incentiva la gestione associata al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture;

c) sostiene l'iniziativa dei **piccoli comuni**, volta a introdurre nuovi modelli organizzativi legati all'e-government e alla realizzazione di sportelli multifunzionali; sostiene i **piccoli comuni** nel reperimento delle risorse per la redazione dei progetti di cui agli articoli 8 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 e 1 della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31, come modificati dagli articoli 7 e 8 della presente legge;

d) adotta adeguate misure in favore dei cittadini residenti al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono del territorio;

e) sostiene gli interventi a favore dell'occupazione e dell'imprenditoria, in particolare di quella giovanile e femminile, nell'ambito dello sviluppo locale;

f) valorizza e salvaguarda le identità culturali delle popolazioni, nonché le produzioni tipiche dell'agricoltura e dell'artigianato locali;

g) favorisce l'attivazione, anche in via sperimentale, dei servizi di telemedicina a fronte di assegnazione di risorse aggiuntive statali e comunitarie.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, anche sulla base delle segnalazioni raccolte dallo sportello di cui all'articolo 4, adotta i provvedimenti più idonei ad assicurare la razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative a favore delle autonomie locali, delle comunità, delle imprese e delle famiglie. Alle eventuali modifiche della legislazione vigente si provvede in sede di attuazione del programma

annuale di semplificazione previsto dall'articolo 2, commi dal 19 al 22, della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione).

ARTICOLO 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai **piccoli comuni**, aventi popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale, in cui insistano situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale, misurata sulla base dei seguenti fattori:

- a) demografia;
- b) livello di benessere;
- c) dotazione di servizi e infrastrutture comunali;
- d) orientamento turistico.

2. L'individuazione dei **piccoli comuni** e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico è effettuata dalla Giunta regionale sulla base di parametri e indicatori di confronto coerenti con i fattori di cui al comma 1, stabiliti dalla Giunta stessa con il parere della competente commissione consiliare. Per i comuni montani, si applica la classificazione operata ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994) e sono ritenuti **piccoli comuni** quelli con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti, classificati con livello di svantaggio medio ed elevato .

3. L'individuazione dei **piccoli comuni** e la loro classificazione in zone, di cui al comma 2, sono aggiornate con cadenza quinquennale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute.

4. Al fine di rimuovere situazioni di particolare disagio e di alta marginalità, la Giunta regionale può stabilire maggiorazioni delle agevolazioni previste dalla presente legge in considerazione della classificazione operata ai sensi del comma 1.

5. La Giunta regionale, nell'atto di determinazione dei contributi regionali per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, provvede a addoppiare i parametri economici per abitante per i **piccoli comuni** di cui al presente articolo.

ARTICOLO 3

(Disposizioni in materia di commercio e distribuzione)

1. Nei **piccoli comuni** è autorizzabile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività

commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.

2. I **piccoli comuni** possono applicare il limite massimo di mq. 250 per i negozi di vicinato in deroga al criterio della consistenza demografica.

3. I **piccoli comuni** nei quali esistono solo esercizi commerciali di vicinato, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei commercianti, possono autorizzare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 4

(Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi)

1. Per facilitare i **piccoli comuni** nell'accesso alle informazioni e agli atti della Regione, la Giunta regionale attiva propri sportelli multifunzionali in grado di accogliere in una sola unità organizzativa tutte le attività di front-line.

ARTICOLO 5

(Disposizioni in materia di istruzione)

1. La Regione, previo accordo con gli organi statali competenti, sostiene finanziariamente forme sperimentali di teleinsegnamento, forme di aggregazione dei diversi livelli di insegnamento in plessi scolastici e attività extrascolastiche aventi sede nei **piccoli comuni**.

2. La Giunta regionale può provvedere alla stipula della convenzione con gli organi statali competenti e alla determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative previste dal comma 1.

3. La Regione, sulla base dei parametri definiti, sostiene i **piccoli comuni**, nel cui territorio non sono presenti istituti scolastici dell'obbligo, per l'acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto degli alunni.

ARTICOLO 6

(Disposizioni in materia di formazione professionale)

1. I bandi di finanziamento per la formazione professionale a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sulle Iniziative di Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e sull'articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, emanati a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, prevedono una percentuale dei fondi disponibili non inferiore al 10% da destinare prioritariamente a progetti rivolti ad occupati, disoccupati ed iniziative di sostegno alla nuova imprenditoria per residenti nei **piccoli comuni**.

ARTICOLO 7

(Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 in materia di FRISL)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio, e sulla contabilità della Regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)) è sostituito dal seguente:

"3. In via straordinaria, per il completo finanziamento di interventi proposti dai **piccoli comuni** di cui alla legge regionale sulle misure di sostegno a favore dei **piccoli comuni**, oppure previsti da strumenti di programmazione negoziata come definiti dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), possono essere assegnati a valere sul fondo, ad integrazione dei contributi in capitale a rimborso, contributi in capitale a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978, il cui importo complessivo non può in ogni caso superare per ciascuna iniziativa il 25% delle risorse destinate annualmente all'iniziativa stessa. Per il finanziamento dei singoli progetti, le schede dell'iniziativa possono prevedere un contributo a fondo perduto fino al 50% per gli interventi proposti dai **piccoli comuni** e fino al 25% per interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata."

ARTICOLO 8

(Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 in materia di FIP)

1. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34), è apportata la seguente modifica:

a) al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1, dopo le parole "rilevanza degli interventi previsti", sono inserite le seguenti: "e, altresì, in caso di progetti realizzati dai **piccoli comuni** di cui alla legge regionale sulle misure di sostegno a favore dei **piccoli comuni**".

ARTICOLO 9

(Agevolazioni tributarie)

1. La Regione favorisce la salvaguardia delle attività commerciali nei **piccoli comuni** attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati.

2. Per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, nei territori di cui all'articolo 2, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta nella misura massima prevista all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli

scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i quattro periodi d'imposta decorrenti da quello in corso alla medesima data. Tale

agevolazione è riconosciuta per ulteriori tre periodi d'imposta alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e da donne. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione.

3. L'agevolazione di cui al comma 2 si applica, altresì, alle imprese che già esercitano attività commerciali di vicinato, nei territori di cui all'articolo 2, per i quattro periodi d'imposta decorrenti dal 2005.

4. Nel caso in cui le attività produttive di cui al comma 2 siano esercitate su più ambiti territoriali comunali, l'agevolazione opera limitatamente al valore della produzione, come determinato ai fini IRAP, realizzato nei **piccoli comuni** di cui all'articolo 2.

5. Le agevolazioni di cui al comma 2 operano nei limiti fissati dall'Unione Europea.